

**Legge regionale 14 giugno 1983, n. 32 (BUR n. 27/1983)  
(Novellazione)**

**SOSTITUZIONE DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI  
GENERALI. PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106  
DELLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, N. 40**

**Art. 1**

Il secondo comma dell'art. 106 (termini per la sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali) della legge 2 maggio 1980, n. 40 è così sostituito:

"In ogni caso dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; quattro anni dopo, i comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il programma di fabbricazione con il piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati artt. 9 e 10".

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.